

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA**  
**CIRCONVALLAZIONE DI SOAVE (VR).**

Descrizione prestazioni: servizio tecnico attinente l'ingegneria e l'architettura	CIG
incarico tecnico di direzione lavori nell'ambito dell'opera pubblica denominata: "lavori di completamento della circonvallazione di Soave dall'incrocio tra la strada provinciale 37/a "dei Ciliegi" con via Serenissima alla strada regionale n. 11 "Padana Superiore". CUP D21B11000350009.	7036849F7B

**Indice generale**

Premesse.....	2
1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.....	3
2. Soggetti ammessi alla gara.....	5
3. Condizioni di partecipazione.....	5
4. Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.....	6
5. Modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria .....	8
6. Elementi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica.....	9
7. Presa visione della documentazione di gara.....	11
8. Chiarimenti.....	12
9. Modalità di presentazione della documentazione.....	12
10. Comunicazioni.....	13
11. Ulteriori disposizioni.....	13
12. Garanzie richieste.....	14
13. Pagamento a favore dell'Autorità.....	17
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.....	17
15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa".....	18
16. Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica".....	23
17. Contenuto della Busta "C – Offerta economica".....	23
18. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	23
19. Criteri di aggiudicazione.....	24
20. Operazioni di gara.....	26
21. Definizione delle controversie.....	27
22. Trattamento dei dati personali.....	27
23. Informazioni complementari e contatti.....	27
24. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto .....	28

## Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative: alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Verona, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio tecnico di **direzione dei lavori di completamento della circonvallazione di Soave. CUP D21B11000350009.**

Il progetto di completamento della circonvallazione di Soave (VR), dall'incrocio tra la strada provinciale n. 37/a "dei ciliegi" con via Serenissima alla strada regionale n. 11 "Padana superiore", redatto dal servizio progettazione della Provincia di Verona e sottoscritto dal progettista ing. Stefano Brunelli, prevede lavori per un importo di euro 4.300.000,00, compresi euro 257.853,05 per oneri della sicurezza, lavori riferiti alle seguenti categorie :

Cat.	descrizione delle categorie di lavoro	Importo delle singole categorie di lavoro	%
OG3	Opere stradali (di cui 895.897,94 nella OS21)	€ 3.831.916,37	94,80
OS10	Segnaletica stradale	€ 42.672,23	1,06
OS12A	Barriere di sicurezza	€ 167.558,35	4,15
Importo totale		€ 4.042.146,95	100,00

Il quadro economico dell'opera è finanziato in parte da contributo regionale assegnato alla Provincia di Verona<sup>1</sup> e in parte dalla Cantina sociale di Soave<sup>2</sup>.

Nell'ambito degli accordi stabiliti tra Provincia di Verona, Comune di Soave, Comune di San Bonifacio e Cantina sociale di Soave, per la realizzazione dell'intervento, è previsto che la Provincia di Verona nomini il direttore lavori, mentre la Cantina sociale appalti i lavori.

I lavori sono stati aggiudicati dalla Cantina di Soave s.a.c, alla ditta Brussi Costruzioni srl con sede a Nervesa della Battaglia (TV), per un importo pari a euro 2.316.468,39, oltre oneri di sicurezza, e IVA 10%, calcolato sulla base del ribasso del 42,6921%.

**Le cause di esclusione** sono indicate nel testo con le formule **"a pena di esclusione"**, **"è causa di esclusione"** o similari ed evidenziate con il simbolo "►" all'inizio del paragrafo/sottoparagrafo nel quale sono inserite.

**I casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale** degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 80 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, Codice), **che possono essere sanati** ai sensi del comma 9 del citato articolo 83, sono evidenziate con il simbolo "■".

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare del 4 aprile 2017 n. 1387, parzialmente modificata con determinazione del 31 maggio 2017, n. 2277, e avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri indicati ai sensi dell'articolo 60 e 95 del Codice. Il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni della Gazzetta Italiana e verrà pubblicato il 7 giugno 2017 (G.U. n. 64) e pubblicato sul

1 Contributo assegnato con DGRV n. 938 del 23.03.2010 e riassegnato con DGVR n. 2448 del 29.12.2011.

2 Giusto atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 24 novembre 2011, allegato all'accordo di programma tra Provincia di Verona, Comune di Soave e Comune di San Bonifacio repertorio provinciale n. 40946 in data 3 maggio 2012.

profilo del committente <http://www.provincia.vr.it>, sezione bandi di gara il giorno 6 giugno 2017.

Il luogo di svolgimento del servizio è, principalmente, il territorio del Comune di Soave e, in misura minore, quello del Comune di San Bonifacio in provincia di Verona.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Modulistica costituita da:
  - Modulo domanda di partecipazione;
  - Documento di gara unico europeo, come integrato ai fini del rispetto della normativa nazionale;
  - Modulo Offerta Economica;
- 4) Schema di contratto.

Il Responsabile unico del procedimento dell'opera per la fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'ing. Marco Cassin, con studio in San Bonifacio, nominato dalla Cantina sociale di Soave.

Il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione è il raggruppamento temporaneo arch. Nicola Bonvicini, arch. Pierluigi Michelotto, ing. Gaetano Aldegheri, ing. Meneghini Marco.

Il Responsabile unico del procedimento per il servizio tecnico in parola è l'ing. Carlo Poli, dirigente della Provincia di Verona.

Sono legittimati ad impartire istruzioni operative, controllare le prestazioni di direzione e chiedere relazioni e documenti:

- il RUP dei lavori;
- il responsabile del procedimento dell'incarico di direzione, dirigente ing. Carlo Poli;
- il direttore dell'esecuzione dell'incarico di direzione, i cui riferimenti saranno comunicati all'aggiudicatario.

## **1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

1.1 Le prestazioni oggetto dell'incarico sono quelle disciplinate dall'articolo 101 del codice, dagli articoli da 178 a 210 del DPR n. 207/2010, tuttora in vigore, e relativi alla tenuta della contabilità dei lavori, nonché dalla normativa inerente l'esecuzione di opere pubbliche; l'elenco non esaustivo delle prestazioni (meglio dettagliate nello **schema di contratto** o comunque imputabili in base alla normativa) consiste in:

- direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione dei materiali (QcI.01);
- liquidazione degli acconti e del saldo, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (QcI.02);
- controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (QcI.03);
- coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (QcI.04 QcI.05, QcI.06);
- contabilità dei lavori a corpo e a misura (QcI.09 QcI.10);
- coordinamento con la figura del RUP dei lavori e con il RUP e il direttore dell'esecuzione del servizio, ai quali dovrà essere inviata una **relazione bimestrale** (salvo quanto meglio o ulteriormente offerto) sull'andamento dei lavori e sulla relativa contabilità;
- relazioni di competenza, quali quelle in relazione a eventuali riserve o altri eventi del cantiere;
- incontri programmati con i soggetti di cui innanzi.

Il professionista incaricato dovrà coordinarsi efficacemente con il Servizio patrimonio della società Autostrada Bs-Pd spa, che andrà costantemente coinvolto e informato del cronoprogramma dei lavori di demolizione del vecchio sottopasso autostradale e di costruzione del nuovo manufatto<sup>3</sup>.

---

3 La società Autostrada Bs-Pd spa ha concesso l'esecuzione di tali opere mediante stipula della convenzione sottoscritta con la

La Provincia di Verona ha già affidato a professionisti abilitati le seguenti prestazioni di assistenza alla fase esecutiva:

- assistenza dal punto di vista geologico da parte del dottor geologo Giuseppe Franco Darteni di Giarà engineering srl di Vicenza;
- assistenza in cantiere su richiesta della direzione lavori, per massimo tre uscite, da parte dell'ing. Marco Rettondini con studio in Legnago (VR), progettista dell'adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione.

E' in fase di affidamento l'incarico di assistenza alla fase esecutiva di un archeologo, come richiesto dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici nel parere espresso in occasione della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo e trasmesso con nota protocollo n. 73709/2012.

In allegato al presente disciplinare si trova lo “**schema di parcella allegato 3**”, calcolato con le tabelle allegate al decreto del ministero della giustizia 17 giugno 2016, dal quale si desume che **L'importo del corrispettivo professionale presunto posto a basa di gara ammonta a euro 195.275,16, spese generali comprese.**

1.2 In relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, la Provincia si riserva di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate. I concorrenti sono informati che:

- il quadro normativo sulle competenze della Provincia è suscettibile di evoluzione;
- tale evoluzione potrebbe incidere sull'assetto organizzativo della Provincia stessa e conseguentemente sul presente appalto.

1.3 La Provincia si riserva la facoltà di non utilizzare in tutto o in parte le risorse originariamente destinate all'esecuzione del contratto, oltre che per gli effetti sulle proprie competenze derivanti dai citati possibili mutamenti istituzionali, qualora abbia la necessità di rispettare norme di finanza pubblica eventualmente emanate nel corso della durata del contratto.

1.4 Il corrispettivo verrà rideterminato dal R.U.P. in fase di liquidazione, previa individuazione degli importi delle opere contabilizzate afferenti alla categoria e all'identificativo di cui alla tabella Z-1 del D.M.17/06/2016, e liquidato al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

1.5 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 nonché a quelli relativi alla fatturazione elettronica.

1.6 Il pagamento del corrispettivo, come meglio disciplinato nel contratto, avverrà:

- con successivi acconti pari a:
  - il 25% del corrispettivo contrattuale il primo;
  - il 15% del corrispettivo contrattuale il secondo;
  - il 15% del corrispettivo contrattuale il terzo;
  - il 20% del corrispettivo contrattuale il quarto;
- a stato di avanzamento dei lavori, cioè al raggiungimento di euro 600.000,00 di lavori eseguiti dall'appaltatore (per i primi 4).

Per il saldo, pari al 25%, si provvederà ad emissione del certificato di collaudo, fermo l'obbligo di assistere l'amministrazione fino all'approvazione.

1.7 Ai sensi dell'art. 100 del Codice, in sede di stipula del contratto i professionisti interessati dovranno

accettare e sottoscrivere le clausole previste nel Protocollo di legalità della Regione Veneto, sottoscritto in data 7 settembre 2015, applicabili al servizio affidato meglio dettagliate al successivo paragrafo 3.5, nonché gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento provinciale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione di Giunta provinciale 30 gennaio 2014 n. 17, pubblicato sul portale della Provincia all'indirizzo:

<http://portale.provincia.vr.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento-1> che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1 La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, in possesso, fra l'altro, dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017).

2.2 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47-48 del Codice.

2.3 In particolare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

2.4 È vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

2.5 I soggetti con sede in altri Stati dell'UE sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 83 (requisiti di idoneità professionale) e quelli sottoscrittori di accordi di cui all'articolo 49 del d.lgs. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

2.6 Il/i professionisti che in sede di offerta vengono indicati come responsabile della prestazione o componente dell'ufficio di direzione lavori **devono avere obbligatoriamente** uno dei seguenti rapporti giuridici, con carattere di stabilità, con il predetto operatore economico:

- titolare dello studio individuale o contitolare dello studio associato dell'associazione professionale;
- professionista socio attivo della società;
- professionista dipendente con contratto di lavoro con scadenza non inferiore alla data presunta di conclusione dell'incarico o i consulenti di cui al menzionato Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

2.7. I concorrenti partecipanti devono dichiarare di aver preso visione dei luoghi e del progetto. L'intervento sarà realizzato a Soave. Il progetto è rinvenibile via web ai riferimenti indicati nel presente disciplinare.

## 3. Condizioni di partecipazione

3.1 **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di **esclusione** di cui all'articolo 80 del Codice;
- 2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- 3) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 4 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l’esclusione dalla gara**, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione).

3.3 ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4 ► Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera f) del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.5 ► Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 7 settembre 2015 dalle Prefetture della regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto, pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione.

In particolare si precisa che:

- l’operatore economico si impegna a segnalare con immediatezza alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
- l’operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del professionista, degli organi sociali o del direttore tecnico;
- la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del professionista o dei componenti la compagine sociale, o del direttore tecnico dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- l’operatore economico si impegna, qualora aggiudicatario a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- è fatto divieto all’operatore economico subappaltare anche parzialmente le prestazioni.

#### **4 . Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria**

In conformità alle Linee guida n. 1 approvate dall’ANAC il 14 settembre 2016, per la **partecipazione** alla gara sono ritenuti necessari i seguenti requisiti:

##### **4.1. requisiti di idoneità professionale:**

a) (per le società) iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per oggetto di attività corrispondente al servizio da affidarsi con la presente procedura;

b) (per i liberi professionisti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento) iscrizione all'albo professionale.

#### 4.2. requisiti di capacità economico-finanziaria:

a) possesso di polizza di responsabilità civile e professionale, per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo; trattandosi un requisito di capacità, la polizza dovrà sussistere alla data di presentazione dell'offerta; la Provincia si riserva di chiederla in ogni momento, ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto. ► Ove emergesse l'assenza della polizza alla data di presentazione dell'offerta, l'operatore verrà escluso senza indugio e senza possibilità di ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio.

#### 4.3 requisiti di capacità tecnico professionale:

a) avvenuto espletamento (e conclusione), negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv, del Codice, relativi alle seguenti classi e categorie di opere di cui al DM 17 giugno 2016 per un importo globale di almeno 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione

A	B	C	C1	D		E	E*1,5
categoria	Destinazione funzionale	ID. opere DM 17/06/2016	Utilizzabili DM 17/06/2016	Corrispondenze ritenute utilizzabili		Importo dei lavori previsto	Importo di qualificazione
				L. 143/49	DM 18.11.71		
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	V.03	VI/a VI/b	II/a II/b	€ 1.674.551,51	€ 2.511.827,27
Strutture	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.03	S.05 S.06	I/g IX/c IX/b	I/b III	€ 1.729.550,55	€ 2.594.325,83
Strutture	Strutture speciali	S.05	S.06	IX/c IX/b I/G	III	€ 895.897,94	€ 1.343.846,91
						€ 4.300.000,00	

#### NB.

- Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.
- Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".
- Eventuale qualificazione nella categoria IX/b dovrà essere effettivamente rapportata a opere in cemento armato riconducibili alle categorie S.03 o S.05 o S.06, e **non alla S.04**, di coefficiente di difficoltà inferiore. In tal senso, la produzione di dichiarazioni di qualificazione relativa alla categoria IX/b della tariffa di cui alla legge 143/49 dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa, quale, in particolare, attestazioni delle prestazioni, con un oggetto che chiaramente esprima il contenuto, o, in aggiunta, eventuali stralci di capitolato o altri documenti negoziali o di progetto.

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno **due** servizi tecnici di **direzione lavori** relativi ai lavori riferiti ad ognuna delle classi e categorie alle quali si riferiscono i servizi da affidare per un importo non

inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

A	B	C	C1	D		E	E*0,6
categoria	Destinazione funzionale	ID. opere DM 17/06/2016	Utilizzabili DM 17/06/2016	Corrispondenze ritenute utilizzabili		Importo dei lavori previsto	Importo di qualificazione
				L. 143/49	DM 18.11.71		
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	V.03	VI/a VI/b	II/a II/b	€ 1.674.551,51	€ 1.004.730,90
Strutture	Strutture, opere infrastrutturali puntuali	S.03	S.05 S.06	I/g IX/c IX/b	I/b III	€ 1.729.550,55	€ 1.037.730,33
Strutture	Strutture speciali	S.05	S.06	IX/c IX/b I/G	III	€ 895.897,94	€ 537.538,76
						€ 4.300.000,00	

**NB:**

- **Il requisito non è frazionabile.**
- *E' necessario che ciascun servizio di punta dia copertura alle intere somme di ciascuna categoria di opere.*
- *Quindi, ad esempio, dovranno essere stati effettuati servizi per opere di cui alla V.02 per almeno (ciascuno) 1.004.730,90, non frazionabile e non garantibile tramite somma di opere minori.*
- *Nemmeno in caso di ATI si intende possibile il frazionamento. E' tuttavia possibile che ciascun professionista raggruppato sia in possesso di singole qualificazioni, per l'intero importo della colonna di destra.*
- *Sarà possibile aver eseguito prestazioni in relazione a due opere che di per sé comprendano tutte le somme della colonna di destra (anche in questo caso non frazionabili).*
- *Pertanto, in sede di verifica del requisito, dovranno essere prodotte, alternativamente dal concorrente (singolo o associato):*
  - *due attestazioni per lo svolgimento di attività di direzione lavori relative, ciascuna, a tutte le categorie e importi indicati nella colonna di destra (non frazionabili, e quindi prescindendo dalla sommatoria o media dei valori);*
  - *un numero maggiore di attestazioni, che tuttavia identifichino l'avvenuto svolgimento di prestazioni in almeno due occasioni professionali, per ciascuna delle tre categorie e importi della colonna di destra.*

c) il concorrente dovrà impegnarsi in sede di domanda di partecipazione alla gara a costituire **un ufficio di direzione lavori, composto, oltre che dal Direttore dei lavori, almeno da un direttore operativo e un ispettore di cantiere:** i tre ruoli dovranno essere assunti da persone fisiche distinte.

**5. Modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria**

**5.1 Avvalimento:** ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 46 del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti di



cui al paragrafo 4.1) e 4.2).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Verranno altresì verificati i presupposti per consentire l'avvalimento, ivi compresi i contenuti del contratto, che a pena di nullità, dovrà riportare la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; esso dovrà indicare con quali modalità e quali prestazioni si estrinsecherà, indicare i costi, essere strettamente connesso e congruente alle prestazioni contrattualmente richieste. La stazione appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

## **5.2 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi**

I requisiti tecnico professionali (di cui al paragrafo 4.3) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria (capogruppo), al fine di poter effettivamente spendere i propri compiti di coordinamento, deve assicurare direttamente il Direttore dei lavori (che deve far parte della propria organizzazione aziendale) e deve possedere i suddetti requisiti (di capacità tecnico professionale) in misura maggioritaria rispetto ai soggetti mandanti, e in particolare:

- per quelli di cui al punto 4.3, lettera a): almeno il 40% della qualificazione richiesta;
- per quelli di cui al punto 4.3, lettera b): almeno servizi di punta che, ferma l'indivisibilità, coprano almeno il 40% degli importi della colonna di destra.

La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (fermi gli obblighi di divieto di frazionamento, ove previsti).

Ai sensi dell'art. 47 secondo comma del Codice i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti riuniti in consorzio possono essere posseduti in proprio dal consorzio, dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni o mediante avvalimento delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;

## **6 . Elementi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica**

L'attribuzione dei punteggi avviene tramite il **CONFRONTO A COPPIE** in relazione a ciascuno dei 3 elementi di valutazione di seguito esplicitati. Verrà utilizzata la scala di Saaty per l'attribuzione delle preferenze, applicata alle matrici complete per l'effettuazione dei confronti.

L'esplicazione dei criteri motivazionali è necessaria alla commissione per meglio valutare gli elementi di pregio o i limiti delle diverse offerte, che confluiranno nella valutazione di prevalenza o soccombenza a livello di ciascun elemento di valutazione, senza costituire sotto-elementi nell'ambito del confronto a coppie.

Le relazioni richieste devono attenersi ai limiti specificati nel presente disciplinare. In seduta pubblica nella eventualità del superamento dei limiti imposti si procederà al troncamento della parte eccedente, stralciando materialmente le pagine in eccesso oppure, ove ciò non sia materialmente possibile, oscurandole.

Non saranno valutati, e saranno parimenti stralciati, ogni sorta di documenti o allegati ritenuti aggiuntivi rispetto al numero di pagine richieste dal presente disciplinare per ogni relazione. Ad ogni modo, per le pagine ammesse si considererà positivamente la sintesi e la capacità (anche in termini di chiarezza) di descrivere le componenti offerte.

Le parti stralciate non saranno né lette né valutate.

Viene prevista doppia riparametrazione dei punteggi,

- sia a livello di ciascun singolo elemento
- sia a livello complessivo.

Ciò in quanto il codice dei contratti prevede che l'attribuzione del punteggio economico costituisca “tetto massimo”, cosicché, per non alterare gli equilibri di gara, è indispensabile che vi siano automatismi per consumare tutto il punteggio previsto per l'offerta tecnica.

I due livelli di riparametrazione avvengono assegnando il coefficiente 1 al concorrente che ha ottenuto il punteggio medio (inteso come media delle valutazioni dei commissari) più alto e ai rimanenti un coefficiente ad esso proporzionale. Il coefficiente viene moltiplicato per i punti massimi da assegnare per l'elemento.

Vengono escluse le offerte che non raggiungono, a livello di valutazione complessiva, il valore soglia, pari alla metà del punteggio attribuibile (40 punti su 80). Il valore soglia è applicato prima della seconda riparametrazione, così da assicurare che il giudizio di adeguatezza minima sia reale, e non commisurato in base all'innalzamento matematico del punteggio. Per le offerte che non raggiungano il valore soglia (< a 40 punti) non si procederà all'apertura delle offerte economiche.

### **6.1) Elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

**Elemento qualitativo “a”:** Modalità di esecuzione del servizio in sede di realizzazione delle opere progettate con riguardo all'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza del cantiere.

#### **Punteggio massimo attribuibile: 30**

Dovrà essere prodotta una relazione descrittiva di, **massimo sei facciate formato A4** (massimo 52 righe per facciata con carattere Times New Roman 12), suddivisa in:

- I parte: organizzazione operativa dell'ufficio di direzione lavori;
- II parte: attività di controllo sull'esecuzione (nella quale trattare, in particolare, le attività in interferenza con l'autostrada e quelle svolte in notturna);
- III parte: attività per il presidio della sicurezza, nell'ambito dei ruoli della DL, ferma la presenza di altro soggetto incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- IV parte: piano e flusso procedimentale per l'attuazione delle indagini, prove di laboratorio, prelievi in sito, indicazioni su accettazione materiali e relative certificazioni, in rapporto alle previsioni di progetto di cui capitolato speciale, parte tecnica, norme sull'accettazione dei materiali e prove.

Le indicazioni circa la presenza in cantiere o altre misure connesse a tempistica dovranno essere puntuali, con indicazione:

- del ruolo e partecipazione effettiva del Direttore dei lavori o di specifici altri componenti dell'ufficio di direzione;
- della frequenza o numero o orario o cadenza dei momenti indicati;
- della metodologia per accertare il rispetto dei tempi e l'effettiva partecipazione.

In fase di esecuzione dell'incarico, al mancato rispetto degli impegni corrisponderanno le penali di cui allo schema di contratto.

**Elemento qualitativo “b”:** modalità di integrazione/interazione con il RUP dei lavori, gli altri soggetti interessati dall'esecuzione e la Provincia.

#### **Punteggio massimo attribuibile: 15**

Tale elemento andrà valutato sulla base di una relazione illustrativa di **massimo tre facciate formato A4** (massimo 52 righe per facciata con carattere Times New Roman 12), dedicata alle integrazioni, interazioni, comunicazioni con il RUP, il coordinatore per la sicurezza, il collaudatore, e i referenti tecnici della società autostradale interessata e gli altri soggetti dell'esecuzione, i referenti provinciali.

Le indicazioni circa la presenza in cantiere, incontri o altre misure connesse a tempistica dovranno essere puntuali, con indicazione:

- del ruolo e partecipazione effettiva del Direttore dei lavori o di altri specifici componenti dell'ufficio di direzione;
- della metodologia per accertare il rispetto dei tempi e l'effettiva partecipazione.

In fase di esecuzione dell'incarico, al mancato rispetto degli impegni corrisponderanno le penali di cui allo schema di contratto.

**Elemento qualitativo c): consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio,**

**Punteggio massimo attribuibile: 35**

Esso sarà dimostrato attraverso una relazione di **massimo dieci facciate formato A4** (massimo 52 righe per facciata con carattere Times New Roman 12) che contenga:

- l'elenco nominativo dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l'indicazione:
  - della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente);
  - delle rispettive qualificazioni professionali;
  - delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto;
  - e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
- organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio, con specifica indicazione dei ruoli assunti all'interno dell'ufficio di direzione lavori (DL, Assistente di cantiere, ecc.).

I commissari di gara considereranno migliore quell'offerta per la quale l'apposita relazione dimostri che la composizione e la qualità dell'ufficio di direzione lavori siano tali da garantire un costante monitoraggio dell'andamento dei lavori e la garanzia di una assidua presenza in cantiere, il tutto rapportato alla specializzazione professionale.

**Unico elemento quantitativo "d" (offerta economica):**

**Punteggio massimo attribuibile: 20**

ribasso percentuale unico sull'importo della parcella presunta complessiva di € 195.275,16, come determinata nell'allegato A1, da indicare nell'offerta economica.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10, non sarà necessario indicare i costi per la sicurezza aziendali e i costi della manodopera, stante la natura intellettuale del servizio.

## **7. Presa visione della documentazione di gara**

7.1 Tutta la documentazione di gara indicata nelle premesse è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.vr.it>, sezione bandi di gara. La documentazione relativa al progetto stradale è invece consultabile al collegamento (da incollare nella maschera del browser Mozilla Firefox, non rinvenibile tramite motori di ricerca) [ftp://ftp.provincia.vr.it/Circonvallazione%20di%20Soave\\_progetto\\_esecutivo/](ftp://ftp.provincia.vr.it/Circonvallazione%20di%20Soave_progetto_esecutivo/)

7.2 Le concorrenti si impegnano ad esaminare i dati forniti, gli atti e gli elaborati progettuali messi a

disposizione della Provincia, ritenuti adeguati e sufficienti per conoscere il livello delle prestazioni da assicurare, e sulla base dei quali fare l'offerta.

## 8. Chiarimenti

8.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, esclusivamente all'indirizzo PEC [sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:sviluppoterritorio.provincia.vr@pecveneto.it), almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

8.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite non oltre sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della Provincia di Verona precedentemente indicato.

## 9. Modalità di presentazione della documentazione

9.1 L'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara, soggetta a imposta di bollo, è redatta utilizzando il modello di domanda di cui all'**Allegato 1** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

9.2 Tutte le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'**Allegato 2** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute e devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

9.3 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara, contenute nel modello DGUE:

9.3.1 devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

9.3.2 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, muniti di adeguati poteri e in tal caso va allegata copia conforme all'originale della procura;

9.3.3 devono essere rese e sottoscritte da tutti i concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, **ognuno per quanto di propria competenza**; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

9.3.4 in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

9.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

9.5 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet: [www.provincia.vr.it](http://www.provincia.vr.it) alla sezione bandi di gara.

9.6 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice.

9.7 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente **un termine massimo perentorio di 7 (sette) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

9.8 Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato sopra evidenziato farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

9.9 In caso di inutile decorso del termine di cui ai punti precedenti la Provincia procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

9.10 Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, in caso di irregolarità ovvero di di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Provincia richiede ai concorrenti la regolarizzazione o chiarimenti in ordine al loro contenuto, senza applicazione della sanzione pecuniaria.

9.11 Per l'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà alle previsioni dell'ANAC.

9.12 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## **10 . Comunicazioni**

10.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 8. "Chiarimenti" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Provincia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva, salvo casi eccezionali, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente la Provincia declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata **al mandatario** si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

10.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **11 . Ulteriori disposizioni**

11.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

11.2 È facoltà della Provincia non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

11.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Provincia per ulteriori 180 giorni.

11.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

11.5 Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto (e, in particolare, quelle dell'imposta di bollo e eventuale stipula in forma pubblica) sono a carico dell'aggiudicatario.

11.6 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso di tutti i requisiti prescritti.

11.7 Le spese, a carico per legge dell'aggiudicatario e da rimborsare obbligatoriamente alla Provincia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, sono quelle relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi:

**11.7.1 sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73 co. 4 ultimo periodo e 216 co. 11 del Codice, stimabili in via presunta in € 800,00.**

11.8 La Provincia, nei casi indicati dall'articolo 110 del Codice, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **12 . Garanzie richieste**

12.1 ► ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari al 2% dell'importo del corrispettivo presunto posto a base di gara, (e quindi pari a euro 3.905,51), poiché non è applicabile la specifica esclusione di cui all'articolo 93, comma 10, del codice dei contratti.

12.2 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione.

12.3 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Verona; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con versamento presso il conto di Tesoreria della Provincia di Verona acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 20 Z 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali provvisori n. 307220 se il versante opera direttamente recandosi presso una qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A. effettuando un versamento di tesoreria T01. Gli operatori economici che effettueranno il versamento della garanzia tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara: copia dell'attestazione bancaria, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta; indicazione delle proprie coordinate bancarie, così da consentire lo svincolo di detta garanzia, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario;
- c) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

12.4 ► In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata **anche** una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'articolo 93 del Codice, **contenente l'impegno** verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva in favore della Provincia, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

12.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 9 dell'articolo 103 del Codice se disponibile (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento alla pregressa normativa si intenderà sostituito con l'articolo 93 del Codice);
- b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- c) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Provincia con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di garante**;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, a aggregazioni di imprese di rete, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- f) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
  - la dichiarazione **contenente l'impegno** a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della Provincia, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

#### **ATTENZIONE:**

12.6 ► In particolare, si precisa che si intenderanno correttamente prodotte le cauzioni provvisorie presentate:

- 1) in **forma cartacea**, con la corretta apposizione, **in originale**, della sottoscrizione sia del garante che del concorrente (salvo che sulle fideiussioni bancarie) e **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione con allegazione di copia del **documento di identità di colui che sottoscrive in qualità di**

**garante:**

- 2) in **formato file P7m sottoscritto digitalmente** dal garante e dall'impresa, su idoneo supporto digitale (ad esempio: CD-rom), compreso il file contenente la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore sempre sottoscritta digitalmente**, che attesti il potere di impegnare il garante (nei confronti della Provincia) con la propria sottoscrizione, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), con preferibile allegazione anche della copia cartacea;
- 3) virtualmente, tramite allegazione di copia cartacea sulla quale vi sia indicazione di **sito internet della compagnia emittente**, con specifica delle credenziali tramite le quali, con sistemi informatici ordinari, **possa essere visualizzato e scaricato il file secondo le caratteristiche specificate al precedente punto 2)**. Si sottolinea che il file firmato digitalmente deve essere pienamente e semplicemente accessibile e scaricabile da sito; qualsiasi limitazione che non dia immediata disponibilità tramite sito internet del documento sottoscritto digitalmente, con tutte le clausole innanzi indicate, farà attivare soccorso istruttorio; la disponibilità della polizza sul sito internet della compagnia emittente esonera dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore, intendendosi la polizza riferita direttamente alla società a seguito del suo inserimento sul sito sociale. Si segnala che in precedenti procedure è già occorso il caso dell'esclusione per le polizze di alcune compagnie, non controllabili e disponibili al download dal relativo sito.

**In ogni caso**, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

Si precisa che le modalità innanzi indicate sono richieste ai fini di verifica della correttezza dell'emissione delle polizze, alla luce di indagini penali su vasta scala relative all'emissione di polizze "clone" o falsamente emesse.

12.7 ► Costituiranno **modalità erronea** di produzione, tale da comportare vizio essenziale, e conseguente applicazione del procedimento di cui all' articolo 83, comma 9, del Codice la produzione:

- a) di mere fotocopie, o comunque di polizze cartacee dove anche solo la firma di uno dei sottoscrittori sia in copia, o risultante da timbro firma o simili ovvero la mancata allegazione della copia del documento d'identità di colui che sottoscrive in qualità di garante o della dichiarazione sostitutiva sui poteri del fideiussore;
- b) di file digitali o la presentazione virtuale che non garantisca tutti gli elementi e le caratteristiche per un agevole accesso e verifica degli elementi sostanziali e formali della polizza/fideiussione, secondo le disposizioni normative o tecniche innanzi indicate;
- c) di file sottoscritti in formato elettronico, rimanendo valide solo le sottoscrizioni digitali.

12.8 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;

12.9 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;

12.10 L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 nonché delle percentuali previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice se il concorrente è in possesso della relativa certificazione.



12.11 Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) e f), del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. f) dell'art. 46, comma 1, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12.12 La Provincia si riserva la facoltà di richiedere l'estensione della garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

### **13 . Pagamento a favore dell'Autorità**

13.1 ► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. del 21 dicembre 2016, n. 1377.

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

► In caso di mancata sanatoria la Provincia escluderà il concorrente dalla procedura di gara.

**Il contributo dovuto da ciascun concorrente è pari a euro 20,00.**

### **14 . Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

14.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale **entro le ore 12.00 del giorno lunedì 26 giugno 2017** esclusivamente all'indirizzo Provincia di Verona, Servizio contratti pubblici, via S. Maria Antica 1, 37121 Verona. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2 ► E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico (anche attraverso corriere/agenzia di recapito autorizzata), presso il servizio gestione informatizzata flussi documentali della Provincia di Verona, via S. Maria Antica 1, Verona (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e solo il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il sabato e i festivi gli uffici provinciali sono chiusi). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le seguenti informazioni relative al concorrente: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura "Offerta per la gara del servizio di direzione lavori sp 37a **NON APRIRE**". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 **Ciascun plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del concorrente e la dicitura, rispettivamente:**

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) "B – Offerta tecnica"
- 3) "C – Offerta economica".

14.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione, senza possibilità di soccorso istruttorio.**

14.6 ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o inammissibili ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell'articolo 59 del Codice.

## 15 . Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1 ■ domanda di partecipazione (**Mod. Domanda**), su carta resa legale da rendersi in bollo da 16 euro, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

15.2 ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.3 ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15.4 ■ **dichiarazione sostitutiva, secondo il modello DGUE allegato 2** quale parte integrante del presente disciplinare, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore in possesso di adeguati poteri), con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, **di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice e di possedere tutti i requisiti generali e speciali, nessuno escluso, per la partecipazione alla gara.**

15.4.1 Si precisa che

***nei casi di cui all'articolo 110, comma 3, del Codice il concorrente deve produrre***

a) ► dichiarazione sostitutiva:

a.1 ■ con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];

a.2 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5;

***oppure, nei casi di cui all'articolo 110, comma 5, del Codice***

b) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di .....[*inserire riferimenti n., data, ecc., ...*] e per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

b.1 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b.2 ■ dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b.3 ■ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

b.4 ■ dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

b.5 ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

**15.4.2 ■ in caso di avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:**

a. ■ dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria. Non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2);

b. ■ dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (utilizzando il DGUE), con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Provincia a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi

dell'art. 34 del Codice;

c. ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, a pena di nullità, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

15.4.3 ■ non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

15.4.4 ■ non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

Si precisa che:

- 1) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta utilizzando ciascuno il DGUE;
- 2) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
- 3) ■ le attestazioni relative ai requisiti di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti:
  - titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

4) ■ l'attestazione del requisito di cui all'articolo 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 80, comma 3, del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

5) Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'articolo 80, comma 5, lettera l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra citati (articolo 80, comma 3, del Codice), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

6) ■ Le attestazioni di cui al presente paragrafo e relative al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice devono essere rese anche dai titolari di poteri institori *ex art.* 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

15.5 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

15.6 ■ documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 12, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva;

15.7 ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso:

15.7.1 del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

15.7.2 in alternativa alla dichiarazione può essere prodotta la copia conforme della suddetta certificazione.

15.8 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare di gara;

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

### **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

15.9 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.10 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

15.11 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

15.12 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

### **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

15.13 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.14 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

15.15 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

15.16 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.17 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.18 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

15.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

15.20 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

15.21 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.22 ■ La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 14 potranno essere sanate ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.

► In caso di mancata sanatoria la Provincia procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## 16. Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica"

16.1 ► La busta "B", **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione < Busta "B" – offerta tecnica-parametri automatici >.

16.2 ► La busta "B" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica conforme a quanto indicato nel presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale, in originale e redatta in lingua italiana contenente le relazioni tecniche richieste, riferite ai Criteri di valutazione. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

16.3 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 4.

16.4 ► **In nessuno dei documenti inseriti nella busta "B" deve, a pena d'esclusione, essere contenuto alcun riferimento ad elementi economici che devono esclusivamente essere inseriti rispettivamente all'interno della busta "C – offerta economica".**

## 17. Contenuto della Busta "C – Offerta economica"

17.1 ► La busta "offerta economica", **pena l'esclusione**, dovrà essere debitamente chiusa in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura. Detta busta dovrà recare sull'esterno il nominativo del concorrente e l'indicazione < Busta "C" – offerta economica >.

17.2 Nella busta "C – Offerta economica", deve essere presente, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta **secondo il modello Offerta Economica**, allegato al presente disciplinare per costituirne parte integrante e sostanziale, e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a. ► il prezzo offerto, in cifre e lettere, in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara;
- b. ► ogni altra voce o specificazione richiesta nel modello di offerta;

In caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l'importo indicato in lettera.

17.3 Ulteriori specifiche sulla formulazione dell'offerta

► L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate nel modello Istanza- allegato 1 al presente disciplinare.

17.4 ► Saranno ammesse, **a pena di esclusione**, solo offerte economiche in ribasso rispetto all'importo a base d'asta.

## 18. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

18.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, c. 2 e 216, c. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. In caso di

eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPass, la verifica dei requisiti avverrà tramite richieste della Provincia.

18.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 4, ai sensi dell'articolo 86 del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- quanto al requisito di cui al punto 4.1, tramite allegazione sul sistema AVCPass del certificato CCIAA o certificato iscrizione all'albo professionale;
- quanto al requisito di cui al punto 4.2, tramite allegazione della scansione completa della polizza di copertura, con dichiarazione di sua conformità all'originale;
- quanto al requisito di cui al punto 4.3.a, relativo ai servizi analoghi dell'ultimo decennio, certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi, nonché, se richiesto, disciplinari d'incarico o convenzioni o contratti relativi ai servizi richiesti; sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero i certificati di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- quanto al requisito di cui al punto 4.3.b, relativo ai servizi di punta, certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi, nonché, se richiesto, disciplinari d'incarico o convenzioni o contratti relativi ai servizi richiesti; sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero i certificati di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;

Si evidenzia che saranno applicate modalità analoghe di accertamento, anche in rapporto agli elementi certificabili indicati nell'offerta tecnica (elementi curricolari del gruppo di lavoro concretamente dedicato all'appalto, ecc.).

La documentazione dovrà essere inserita nel sistema AVCPass dagli operatori salva diversa indicazione della Provincia.

## 19. Criterio di aggiudicazione

19.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il sistema qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 c. 2 del Codice, e comma 3, lettera b), con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

Elementi di valutazione	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Totale	100

19.2 ► I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione indicati al paragrafo 6 del presente disciplinare.

19.3 I Commissari di gara faranno riferimento alle Linee guida n.1 e n. 2 emanate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti rispettivamente "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e "Offerta economicamente più vantaggiosa".

Viene prevista l'attribuzione delle valutazioni in base al sistema del confronto a coppie, con l'impiego della scala di Saaty con matrice completa (quadrata) seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore



principale.

Per l'assegnazione dei punteggi a ciascuno degli elementi qualitativi, ciascun commissario di gara attribuirà un grado di preferenza variabile da 1 a 9 a ciascuna offerta, tenendo conto dei criteri motivazionali indicati al precedente punto 2) ed adottando il sistema del “confronto a coppie” con l'ausilio di matrice completa.

19.4 I gradi di preferenza assumono i seguenti significati:

Scala dei valori per il confronto a coppie	
Preferenza/importanza	Definizione
1	Parità
3	Preferenza media
5	Preferenza elevata
7	Preferenza molto elevata
9	Preferenza massima
I valori 2, 4, 6 e 8 potranno essere utilizzati come valori intermedi.	

19.5 Al termine del confronto a coppie dell'elemento qualitativo “a”, si provvede ad una prima riparametrazione; in particolare, si trasforma la media dei coefficienti calcolati dai tre commissari in un coefficiente  $V_a$  variabile da 0 a 1, attribuendo al concorrente che ha raggiunto la media migliore il valore pari ad 1 e agli altri concorrenti un coefficiente proporzionale alla media raggiunta, arrotondato alla seconda cifra decimale per eccesso; si procede analogamente per l'elemento qualitativo “b”, ottenendo il coefficiente  $V_b$  e “c”, ottenendo  $V_c$

19.6 I coefficienti attribuiti in relazione ai tre elementi verranno moltiplicati per il peso massimo dell'elemento stesso e successivamente sommati per ogni concorrente. Si procederà quindi ad una seconda riparametrazione, allo scopo di esaurire tutto il punteggio rapportato all'offerta tecnica (80 su 100), con la stessa metodologia di cui al punto precedente (attribuzione di coefficiente 1 all'offerta che ha avuto la somma di punteggi più alta, e proporzionale attribuzione degli altri coefficienti inferiori).

19.7 La scelta del sistema del confronto a coppie è motivata dalla miglior rispondenza alla valutazione in concreto della migliore offerta tecnica e alla sua più coerente collocazione in graduatoria, anche nell'incertezza del numero delle offerte che potranno pervenire, riducendosi gli elementi di discrezionalità.

19.8 Per la valutazione dell'elemento quantitativo “d” (ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica), fermo restando che non sono ammesse offerte al rialzo, i commissari di gara si atterranno alle indicazioni di cui al capitolo IV delle predette linee guida, utilizzando la relazione bilineare:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X * A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1 - X) * \left[ (A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}}) \right]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

$A_{\text{soglia}}$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,85$

$A_{\text{max}}$  = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

19.9 Il punteggio finale di ciascuna offerta (punteggio massimo = 100) sarà determinato dalla commissione di gara con il metodo aggregativo-compensatore di cui al capitolo VI, punto 1, delle linee guida n.2 ANAC, ovvero  $P_i = 30 \times V_a + 15 \times V_b + 35 \times V_c + 20 \times C_i$ , ferma la seconda riparametrazione.

19.10 Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre non si procederà al confronto a coppie per gli elementi qualitativi "a", "b" e "c". Per l'elemento qualitativo "a" ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 ad ogni offerta e la commissione determinerà la media dei coefficienti attribuiti dai tre commissari; il coefficiente  $V_a$  verrà determinato assegnando all'offerente con la media più alta il valore pari a 1 e agli altri concorrenti un coefficiente proporzionale al coefficiente medio ottenuto, arrotondato alla seconda cifra decimale per eccesso. Si procederà analogamente per l'elemento qualitativo "b" e "c", ottenendo i coefficienti  $V_b$  e  $V_c$ .

19.11 Il punteggio finale di ciascuna offerta sarà determinato con il metodo aggregativo-compensatore sopra indicato.

## 20 . Operazioni di gara

20.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia di Verona di via delle Franceschine n. 10 (Palazzo Capuleti) nel giorno e ora che saranno comunicati con **idoneo avviso sul portale istituzionale della Provincia di Verona** vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, anche in rapporto alla disponibilità dei commissari, e di ciò verrà data pubblicità esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web provinciale.

20.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo in date e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito della Provincia all'interno della cartella relativa alla gara pubblicata nella sezione Bandi di gara almeno due giorni prima della data fissata.

20.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo **ad escludere** dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo **ad escluderli** dalla gara;
- iv. ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- v. in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di cinque giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- vi. Ai sensi dell'art. 85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

20.4 La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In tale momento si procederà all'eventuale operazione di troncamento delle parti eccedenti, descritta al paragrafo 6.

20.5 La Commissione, a seguito di una o più sedute riservate, attribuirà quindi i punteggi alle offerte tecniche ammesse, secondo la metodologia innanzi indicata.

20.6 In seduta pubblica successiva, la Commissione procederà:

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- alla comunicazione delle imprese che non hanno raggiunto il valore soglia di 40 punti su 80;
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle stesse, con l'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità innanzi descritte;
- alla determinazione del punteggio complessivo attribuito, determinando così la graduatoria di merito, provvisoria.

20.7 Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad **escludere** i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

20.8 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

20.9 La Provincia può verificare la congruità e non anomalia dell'offerta richiedendo alle concorrenti documenti e spiegazioni. Ove gli stessi non vengano prodotti entro i termini assegnati, si procede all'esclusione. La Provincia esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. La procedura di verifica dell'anomalia è quella prevista dal codice dei contratti.

## **21 . Definizione delle controversie**

21.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro della Provincia di Verona rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **22 . Trattamento dei dati personali**

22.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **23 . Informazioni complementari e contatti**

23.1 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul Portale ACVP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCpass, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

23.2 Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere richiesto al Settore sviluppo del territorio – via delle Franceschine, 10 - Verona, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il lunedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00, previo appuntamento da concordare ai numeri tel. 045.92.88.366/tel. 045.92.88.674 (dott.ssa Antonella Calabrese e la dott.ssa Cecilia Bondavalli).

23.3 Comunicazioni ex art. 76 D. Lgs. 50/16: tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dalla Provincia esclusivamente tramite posta elettronica certificata (salve impossibilità tecniche) all'indirizzo obbligatoriamente indicato dal concorrente al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla Provincia, via pec, all'indirizzo sviluppoterritorio.[provincia.vr@pecveneto.it](mailto:provincia.vr@pecveneto.it) ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa l'indirizzi già indicato. La Provincia effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 76 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinverrà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura sul sito internet istituzionale della Provincia, nello spazio dedicato alla procedura di Gara di specie (sezione: bandi di gara).

23.4 I risultati di gara saranno comunicati ex art. 76 del Codice; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile nella scheda di gara visionabile sul portale internet della Provincia nella sezione bandi di gara.

23.5 Si precisa che, per la stipula in modalità elettronica, il legale rappresentante dell'aggiudicatario che sottoscrive il contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del CAD.

23.6 Per informazioni

- circa la documentazione amministrativa da presentare sono a disposizione la dott.ssa Antonella Calabrese e la dott.ssa Cecilia Bondavalli, tel. 045.92 88 366 oppure 045.92 88 674;
- di tipo tecnico relative al progetto dell'opera pubblica può essere contatto l'ing. Stefano Brunelli, progettista dell'opera (te. 045.92 88 378)

## **24 . Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto**

24.1 La Provincia provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

24.2 Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

24.3 In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

24.4 La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Autorità.

24.5 L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Provincia, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria. In tal caso è facoltà della Provincia aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

24.6 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia provvisoria.

Verona, 31 maggio 2017



ing. Carlo Poli